



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno
Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata

Assolvimento imposta di bollo
ai sensi dell'art. 15 DPR
642/1972 con bollo n.
01240002243126 del 11.02.2025

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 06/25 del 24.02.2025
Pratica A.P. 39/24

(art. 146 D.Lgs- n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i.)

OGGETTO: "Posa in opera di piccolo annesso in legno e tettoia a servizio di attività florovivaistica".

PRATICA EDILIZIA: A.P. 39/24 [da citare nella Corrispondenza] del 18.07.2024 prot. n. 7063

RICHIEDENTE : MAZZEO MIRELLE MARIA

PROCEDURA: Ordinaria

UBICAZIONE: Loc. Mola

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Fg. 10 mapp. 502

IL PROGETTISTA: Arch. Thomas Coccolini Heartl, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 623.

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla **Sig.ra Mazzeo Mirelle Maria, nata in**
in data () e residente in **1 - Cod. Fisc.**

in qualità di proprietario dell'immobile oggetto di intervento dell'immobile oggetto di
intervento per "Posa in opera di piccolo annesso in legno e tettoia a servizio di attività florovivaistica";

Visto il progetto presentato dall' Arch. Thomas Coccolini Heartl, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Reggio Emilia al n. 623;

Considerato che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i.
(Parte III - Beni Paesaggistici);

Dato atto che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;
3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

Vista la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la
valutazione degli interventi proposti, comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M.
12.12.2005 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019 e n. 96 del 20.11.2021, oltre alle
Delibere di Giunta Comunale n. 118 del 03.08.2024 e n. 166 del 29.10.2024, con le quali venivano nominati
i membri esperti componenti della "Commissione Comunale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 153 della
L.R. 65/2014;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2011 di nomina del Responsabile del
procedimento in materia paesaggistica;

Preso atto del parere del Gruppo ornato espresso in data 24.09.2024, che recita: "Parere favorevole";

Considerato che, il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica esaminando le opere oggetto
di richiesta e prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto, ha concluso
l'istruttoria del procedimento redigendo la **Relazione Tecnica illustrativa** ai sensi dell'art. 147 comma 7 del
D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui alla nota **prot. n. 9243/06/03 del 04.10.2024**, contenente il
parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la
protezione delle bellezze naturali (ai sensi della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.), che nel merito delle
scelte progettuali proposte, esaminando le opere oggetto di richiesta, prendendo visione e atto della
documentazione a corredo del progetto e della documentazione integrativa, effettuando gli
accertamenti ed eseguendo le verifiche indicate all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, ritiene che le
opere proposte risultino **compatibili** rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e pertanto nella
seduta del **25.09.2024** ha espresso il seguente **"PARERE FAVOREVOLE in quanto trattasi di interventi a
carattere precario che ben si integrano nel contesto florovivaistico."**, Verbale 02/07;

Preso atto della **Proposta di Provvedimento prot. n. 9247/06/03 del 04.10.2024** redatta ai sensi dell'art. 146,
comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., contenente la proposta di parere espressa dal
Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica che riporta **"PARERE FAVOREVOLE in quanto trattasi di
interventi a carattere precario che ben si integrano nel contesto florovivaistico."**;

Vista la nota prof. n. 9250/06/03 del 04.10.2024 con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** per le Province di Pisa e Livorno, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i;

Vista la ricevuta di consegna tramite posta certificata del **07/10/2024** con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

Vista la richiesta di integrazioni pervenute dalla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno n. MIC/MIC_SABAP-PI/13/11/2024/0018676-P Class. 34.43.04 del 13.11.2024**, sospendendo i termini;

Viste le integrazioni presentate dall' Arch. Thomas Coccolini Heartl, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 623, trasmesse per pec in data **08/01/2025**;

Richiamato l'art. 16 comma 4 della L. 241/90 che recita : **"Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"**;

Visto che alcun parere è pervenuto alla data odierna e comunque entro il giorno **23.01.2025** da parte della Soprintendenza in merito alla pratica di cui all'oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle 6 luglio 2002 n. 137, con particolare riferimento alla Parte Terza – Beni paesaggistici – Capo IV art. 146 – Autorizzazione;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 08 del 31.12.2024;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Funzioni e responsabilità della dirigenza.

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Alla **Sig.ra Mazzeo Mirelle Maria**, nata in _____ ; in data _____ e residente in _____
L _____ - Cod. Fisc. _____ in qualità di proprietario dell'immobile oggetto di intervento con le motivazioni di cui al parere **Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica e della Commissione per il Paesaggio**, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: "l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco".

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.

DIFFIDA

Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.

La presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ed assume efficacia dal giorno in cui assume efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

MERCANTELLI

ADRIANA

25.02.2025

12:58:43

GMT+02:00

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Arch. Adriana MERCANTELLI

